REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ENTRATE LOCALI ICI E TARSU

Approvato con delibera	consiliare n.	13 del	13.05.2010
------------------------	---------------	--------	------------

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il Comune di Terranova di Pollino –PZ- (di seguito denominato Ente) intende affidare a Società Concessionaria autorizzata la riscossione della TARSU e la riscossione dell'ICI, con le modalità indicate dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili in materia di riscossione.
- 2. L'Ente predispone le minute di ruolo relative alla TARSU e le trasmette a alla **società affidataria della riscossione** non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima o unica rata.
- 3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Ente autorizza la società affidataria della riscossione a procedere alla riscossione della TARSU secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
- 4. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Ente, la società affidataria della riscossione procede alla formazione dei ruoli, nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento, da inviare a ciascun contribuente in via anticipata rispetto alla spedizione della cartella di pagamento. Gli avvisi riportano l'importo annuale del tributo, l'importo e le scadenze delle rate, in relazione alle scelte dell'Ente, nonché il dettaglio degli importi.
- 5. La **società affidataria della riscossione** assume su di sé l'impegno a che dopo che l'Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 4, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
 - 6. Gli avvisi di pagamento sono spediti a mezzo posta ordinaria a cura della società

affidataria della riscossione

, anche per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate, non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima o unica rata. La

società affidataria della riscossione

è autorizzata ad utilizzare gli indirizzi dei contribuenti forniti dall'Ente. Agli avvisi sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ente, uno o più bollettini prestampati, da utilizzare per il pagamento.

- 7. L'Ente trasmette alla **società affidataria della riscossione**, mediante l'applicativo web, messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 4, punto 1, lett. a), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 4, punto 1, lett. a).
 - 8. La società affidataria della riscossione assume su di sé l'impegno a che :

Art. 2

Minute di ruolo

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

Art.4

Aggiornamento e consegna ruoli

- entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ente ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate, anche parzialmente, dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente:
- b) previo consenso dell'Ente, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.
- 2. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta, ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo, sono restituiti all'Ente per le verifiche ed i controlli di competenza entro 20 giorni dalla consegna da parte di Poste Italiane. L'eventuale successivo inoltro ai contribuenti con le variazioni anagrafiche apportate è gestito direttamente dall'Ente od, in alternativa, affidato alla s ocietà affidataria della riscossione

con recupero dei relativi costi.

Riversamento delle somme riscosse

- 1. La **società affidataria della riscossione** provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento nei termini previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese. Nei casi di scadenza in giornata non lavorativa il versamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- 2. Ai fini del riversamento decadale all'Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, si precisa che per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte della **società affidataria della riscossione**.

Art. 6

Compensi riscossione TARSU

- 1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione volontaria della TARSU, a mezzo avvisi di pagamento, alla **società affidataria della riscossione** spetta un compenso che sarà determinato dal responsabile del settore Amministrativo- Affari Generali- Economico Finanziario e sarà trattenuto in concomitanza dei primi versamenti effettuati, sino alla concorrenza dell'importo .
- 2. Qualora, per qualsiasi motivo, la **società affidataria della riscossione** non possa trattenere il compenso spettante, l'Ente si impegna, entro 3 mesi dalla scadenza dell'unica o ultima rata, ad emettere mandato di pagamento in favore della **società affidataria della riscossione** sino alla concorrenza del compenso concordato.
- 3. Il compenso di cui al precedente comma, essendo riferito alla riscossione di tributi, è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, n. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

La **società affidataria della riscossione** non è obbligata all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1980.

- 1. La riscossione dei ruoli di cui art. 4, punto 1, lett. b) è effettuata in un numero di rate stabilite annualmente dall'Ente .
- 2. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 4, punto 1, lett. b) spettano alla **società affidataria della riscossione** i compensi ed il rimborso delle spese previsti dalla normativa vigente (art 17 D. lgs 112/99).

Art. 9

Modalità di pagamento

- 1. Per il pagamento degli avvisi e/o delle cartelle possono essere utilizzati i seguenti canali:
- 2. Gli sportelli della società affidataria della riscossione ;
- 3. gli Uffici Postali;
- 4. Gli sportelli bancari, utilizzando il modello RAV allegato agli Avvisi;

Art. 10

Informazioni relative ai pagamenti

1. La **società affidataria della riscossione**, entro i termini previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 112/1999, mediante l'applicativo on-line, comunica all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.

Riscossione volontaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili

1. La **società affidataria della riscossione** provvede alla riscossione dell'ICI versata dai contribuenti in auto liquidazione, ovvero a seguito di provvedimento di accertamento, con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 12

Produzione e invio dei bollettini per il pagamento ICI in autoliquidazione

- 1. La **società affidataria della riscossione** provvede all'elaborazione, stampa ed invio di due bollettini di versamento (l'uno per l'acconto e l'altro per il saldo) al domicilio dei contribuenti ICI che hanno versato l'imposta l'anno precedente mediante bollettino di conto corrente postale. I bollettini sono predisposti in conformità al modello contemplato dalla normativa vigente, nonché precompilati nelle parti dedicate all'anagrafica, al domicilio e al codice fiscale del contribuente, nonché al numero e all'intestazione del conto corrente della Società.
- 2. La **società affidataria della riscossione** provvede, inoltre, alla elaborazione e stampa di un opuscolo informativo, da inviarsi ai contribuenti in allegato ai bollettini di cui all'art. 12, punto 1) contenente informazioni di carattere generale afferenti all'imposta secondo un testo predisposto a cura dell'Agente con possibilità di inserimento di informativa aggiuntiva secondo un testo predisposto a cura dell'Ente nei limiti di spazio comunicati dall'Agente.
- 3. La **società affidataria della riscossione** provvede alla postalizzazione dei bollettini e dell'opuscolo informativo accluso a mezzo posta ordinaria con oneri a proprio carico.

Art. 13

Canali di pagamento

- 1 I contribuenti che devono versare l'ICI potranno utilizzare i seguenti canali per il pagamento:
 - Gli sportelli della società affidataria della riscossione ;
 - 2. gli Uffici Postali;
 - 3. Gli sportelli bancari, utilizzando il modello RAV allegato agli Avvisi;

Art. 14

Riversamento delle somme riscosse

1. La **società affidataria della riscossione** provvede a riversare entro il 10° giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese le somme direttamente riscosse nella decade stessa ovvero e per l'ipotesi di riscossione effettuata per il tramite del canale postale, le somme per le quali siano ritualmente pervenuti nella decade di riferimento i certificati di allibramento e relativi bollettini.

Art. 15

Obblighi informativi

- 1. La **società affidataria della riscossione** provvede periodicamente alla rendicontazione dei dati di riscossione dell'ICI volontaria secondo le modalità e nei termini stabiliti con il DM 31/07/00.
- 2. Provvede, inoltre, mensilmente alla rendicontazione dei dati di riscossione delle violazioni ICI.
- 3. La **società affidataria della riscossione** provvede, altresì, alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze Direzione federalismo fiscale dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI secondo le modalità e nei termini

stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2008. I dati vengono trasmessi crittografati al fine di garantire gli standards di sicurezza previsti da protocolli della pubblica amministrazione.

Art. 16

Versamento del contributo previsto dalla L. 13 maggio 1999 n. 133.

1. La **società affidataria della riscossione** provvede, limitatamente alle riscossioni conseguite per il suo tramite, al versamento del contributo previsto dalla L. 13 maggio 1999 n. 133 attualmente fissato nella misura dello 0,8 per mille del gettito in favore della Fondazione IFEL per la formazione delle anagrafiche dei contribuenti.

Art. 17

Riscossioni mediante Mod. F24

- 1. L'Ente ha facoltà di richiedere che le somme riscosse attraverso Mod. F24 ed imputate dalla competente struttura di gestione in favore del Comune, siano accreditate sul un conto corrente postale della **società affidataria della riscossione** e che i flussi informativi afferenti alle somme riscosse siano trasmessi dalla struttura di gestione al Comune.
- 2. La **società affidataria della riscossione** provvederà al riversamento delle somme di cui al punto 1. che precede nelle casse del Comune entro il 10° giorno successivo alla decade di effettivo accredito sul conto corrente postale e, comunque, ad avvenuto pervenimento dei rispettivi flussi informativi.
- 3. La Società provvederà, del pari, alla rendicontazione periodica, in favore del Comune, delle somme riscosse ai sensi del presente articolo.

Art. 18

Compensi riscossione ICI

- 1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione dell'ICI, indicato negli articoli precedenti, alla **società affidataria della riscossione** spetta un compenso che sarà determinato dal responsabile del settore Amministrativo- Affari Generali- Economico Finanziario e sarà trattenuto in concomitanza dei primi versamenti effettuati, sino alla concorrenza dell'importo, determinato.
- 2. Qualora, per qualsiasi motivo, la **società affidataria della riscossione** non possa trattenere il compenso spettante, l'Ente si impegna, entro 3 mesi dalla scadenza delle 2 rate, ad emettere mandato di pagamento in favore della **società affidataria della riscossione** sino alla concorrenza del compenso concordato.
- 3. Il compenso di cui al precedente punto, essendo riferito alla riscossione di tributi, è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, n. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- 4. La **società affidataria** della riscossione non è obbligata all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1980.

Art. 19

Durata del servizio

- 1. Il contratto con la società affidataria della riscossione avrà una durata di dodici mesi.
- 2. Alla scadenza del contratto ogni somma dovuta a qualsiasi titolo o ragione dovrà essere versata alla **società affidataria della riscossione** mediante mandato da emettersi nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
- 3. E' esclusa la possibilità di proroga tacita del contratto. L'eventuale proroga, se consentita dalla normativa vigente, previo accordo tra le parti, potrà avvenire solo in forma scritta.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Qualora intervengano ulteriori modificationi	ficazioni legislative incidenti sulla materia oggetto del
presente regolamento, l'Ente con la	società affidataria della riscossione si
incontreranno per assumere le conseguer	nti determinazioni.

Trattamento dei dati

1. L'Ente e la **società affidataria della riscossione**, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente regolamento, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, nonché nei regolamenti attuativi inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy.

Riservatezza

1. L'Ente e la **società affidataria della riscossione** si impegnano, anche a nome del proprio personale, a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto del presente regolamento e/o comunque apprese in ragione del presente.

Art. 23

Cause di forza maggiore

1. L'Ente e la **società affidataria della riscossione** si impegnano a rispettare i reciproci obblighi riportati nel presente regolamento ; nessuna delle Parti, però, sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di modifiche normative, regolamenti, ordini e disposizioni amministrative

promanate da qualsivoglia autorità civile o militare, Ente statale o locale, ovvero a sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 24

Arbitrato

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra la **società affidataria della riscossione**e l'Ente relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente regolamento, le Parti dovranno adoperarsi per una composizione in via bonaria nelle forme e nei modi consentiti dalla legislazione vigente. Ove il tentativo di composizione bonaria restasse senza esito e non fosse possibile sarà il Tribunale di Lagonegro (PZ) alla valutazione delle controversie instaurate.